

**Senato della Repubblica**  
**Commissioni riunite Industria e Ambiente**

***Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici  
e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica***

**(AS 2582)**

**Audizione informale di FEDERCHIMICA**

**Roma, 2 maggio 2017**

## 1. OSSERVAZIONI E PROPOSTE GENERALI

Tra le varie componenti della Federazione Nazionale dell'Industria Chimica (Federchimica), Cosmetica Italia rappresenta le aziende cosmetiche e il Gruppo merceologico MAPIC i produttori di materie prime per l'industria cosmetica.

Cosmetica Italia e MAPIC ribadiscono la loro posizione di pieno sostegno e condivisione di qualsiasi iniziativa qualificata volta a **ridurre l'impatto, pur minimo, dei prodotti cosmetici sull'ambiente**.

A tal fine ritengono che **lo strumento da utilizzare sia quello dell'impronta ambientale dei prodotti** (PEF – Product Environmental Footprint), così come definita nella raccomandazione 2013/179/UE della Commissione Europea (DG Ambiente) del 9 aprile 2013.

Come sostenuto a più riprese anche da Confindustria, è importante che le politiche ambientali siano coordinate e integrate nelle scelte di politica industriale al fine di evitare il rischio di possibili distorsioni concorrenziali e ingiustificati aggravii a carico delle imprese italiane, che depotenzierebbero il nostro sistema produttivo senza benefici per l'ambiente.

Ciò anche in considerazione del fatto che l'industria italiana si trova a competere a livello europeo e internazionale, quindi è fondamentale che gli strumenti di politica industriale in campo ambientale, come quelli rappresentati da marchi o certificazioni, siano basati su regole standardizzate e omogenee nel mercato di riferimento, in modo da evitare spazzamenti e inutili duplicazioni di costi.

Per l'industria è importante poter contare su regole di qualità ambientale condivise a partire proprio dal mercato interno dell'Unione europea.

**Un marchio pensato solo per il mercato italiano, e per di più per una sola tipologia di prodotto (il cosmetico), rappresenta una misura anacronistica**, tanto più se si pensa che una seria ed efficace tutela ambientale non può essere limitata ai confini nazionali, ma deve sempre più essere basata sulla condivisione di misure armonizzate a livello sovranazionale.

Per queste ragioni, come anticipato, riteniamo che lo strumento da utilizzare debba essere quello basato sulla metodologia PEF.

Tale convinzione si basa su due assunzioni di base:

- una corretta valutazione dell'impatto ambientale richiede l'analisi lungo **l'intero ciclo di vita** del prodotto (LCA);
- **la metodica** da utilizzare deve avere caratteristiche tali da poter essere utilizzata su tipologie diverse di prodotti, per consentire al consumatore di poterli confrontare, ed essere armonizzata a livello comunitario.

Ciò premesso, è evidente che **lo strumento legislativo per incentivare il miglioramento della qualità ecologica dei prodotti cosmetici è già vigente nel nostro ordinamento**, ed è l'art. 21 della Legge 221/2015, il quale ha introdotto lo

schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, «**Made Green in Italy**».

Per tale motivo non si ravvisa la necessità di disciplinarlo nuovamente, tantomeno tramite un ulteriore provvedimento legislativo, che risulterebbe assolutamente sproporzionato rispetto alle dimensioni della tematica da disciplinare.

Il «Made Green in Italy»:

- è applicabile a qualsiasi tipo di prodotto (non solo ai cosmetici);
- adotta la metodologia per la determinazione dell'impronta ambientale dei prodotti (PEF – Product Environmental Footprint) e prevede l'utilizzo di benchmark per la definizione di classi di performance.

Unico limite di tale strumento è la sua applicabilità ai soli prodotti «**Made in Italy**», ma tale limite potrebbe essere agilmente superato emendando l'art. 21 della legge 221/2015 invece di approvare una nuova legge su materia già disciplinata.

Laddove poi il legislatore non ritenesse idoneo in assoluto il sistema introdotto dall'art. 21 della legge 221/2015, sempre e comunque risulterebbe **sproporzionato, e contrario ai più basilari principi di economia legislativa, introdurre un marchio ecologico per i soli prodotti cosmetici**. Se si perseguisse questa strada rischieremmo di veder proliferare nei prossimi anni provvedimenti legislativi non coordinati tra loro per l'introduzione di marchi ecologici diversi per le più svariate tipologie di prodotto.

Semmai valuti il legislatore, come già fatto da alcuni Paesi del centro e del nord Europa, **l'introduzione per legge di un Marchio Ecologico Volontario Nazionale applicabile a qualsiasi tipologia di prodotto**, per poi demandare alla decretazione successiva l'individuazione dei parametri per le singole categorie.

## **2.0 OSSERVAZIONI E PROPOSTE SPECIFICHE**

Con riguardo al merito del disegno di legge in oggetto, e **ribadita la nostra contrarietà all'utilizzo dello strumento legislativo per l'introduzione di un marchio di qualità ecologica monoprodotto**, qui di seguito si riportano alcune osservazioni sul testo.

### **2.1 Parametri di valutazione dell'impatto ambientale dei prodotti (Art. 3)**

Tra i parametri di valutazione dell'impatto ambientale dei prodotti sono stati inclusi elementi estranei al concetto specifico di certificazione ecologica, infatti:

- la dermocompatibilità;
- le prove di efficacia;
- la composizione dei prodotti finiti;
- la sperimentazione animale;
- i requisiti di etichettatura;

- la regolamentazione delle sostanze utilizzate come ingredienti nei cosmetici;

sono tutti elementi già disciplinati dalla Regolamento CE 1223/2009. **Tutti prodotti cosmetici sul mercato devono rispettare questi prerequisiti**, che pertanto non sono caratterizzanti rispetto alla concessione di qualsiasi tipo di marchio distintivo in ambito cosmetico.

## 2.2 Impatto ambientale o rischi per la salute?

Dalla lettura dell'intero testo si ha la sensazione che il disegno di legge sia imperniato su un **irrisolto equivoco di fondo, derivante dall'equiparare l'impatto ambientale di un prodotto cosmetico con i rischi per la salute del consumatore** (aspetto di esclusiva pertinenza del Regolamento (CE) 1223(2009)). A tal proposito vi è anche poca chiarezza di responsabilità dei ruoli. Per legge spetta al Ministero della Salute e non ad ISPRA vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento CE 1223/2009, compresi gli eventuali rischi per il consumatore e la coerenza dell'etichettatura.

Andrebbe quindi **eliminato dal testo ogni riferimento** a parametri che costituiscono requisito di conformità alla normativa di settore per i cosmetici: **dermocompatibilità, efficacia, presenza di sostanze vietate e regolamentate, sperimentazione animale.**

## 2.3 L'Unione Europea ha già legiferato in merito (Ecolabel) anche sui cosmetici

In riferimento alla "certificazione ecologica" dei prodotti o dei servizi, l'Unione Europea ha istituito dal 1992 il sistema **ECOLABEL**<sup>1</sup>, uno strumento volontario europeo basato su un sistema di criteri selettivi, definiti su base scientifica, e che **ha già dettato parametri specifici per i prodotti cosmetici a risciacquo**. Tale schema, i cui criteri vengono periodicamente rivisti alla luce degli sviluppi tecnologici, è sottoposto a certificazione da parte di un ente indipendente (organismo competente) che in Italia è il Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e che si avvale del supporto tecnico di ISPRA. E' quindi necessario evitare di sovrapporsi all'Ecolabel per non creare confusione nel consumatore e generare distorsioni del mercato.

## 2.4 Life Cycle Assesment o valutazione degli ingredienti di un cosmetico?

Mentre **il disegno di legge è impostato sulla valutazione degli ingredienti** con cui è formulato il cosmetico, il mondo scientifico ed imprenditoriale è concorde sul fatto che una corretta valutazione dell'impatto ambientale richiede **l'analisi lungo l'intero ciclo di vita del prodotto (LCA)**, per individuare dove risiede il più alto impatto sull'ambiente e attuare così il successivo eventuale intervento migliorativo.

---

<sup>1</sup> Regolamento CE n. 66/2010 relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE).

## 2.5 Inquinamento marino da microplastiche (Art. 9)

**L'industria cosmetica italiana ed europea** condivide pienamente ogni sforzo per la protezione dell'ambiente acquatico. Essa sostiene tutti gli obiettivi europei e globali finalizzati a ridurre significativamente la quantità di rifiuti marini in plastica, che derivano sia da micro che da macro plastiche e ha già da tempo intrapreso azioni concrete per abbandonare l'impiego di microbeads nei prodotti da risciacquo. Inoltre, **ha pubblicato nel 2015 una raccomandazione rivolta alle imprese associate affinché interrompano volontariamente entro il 2020 l'uso di microbeads<sup>2</sup>**, utilizzate nei prodotti da risciacquo ad azione esfoliante e detergente.

Tale azione volontaria è stata intrapresa nonostante autorevoli studi effettuati a livello europeo dimostrino quanto il **comparto cosmetico contribuisca** in misura estremamente marginale alla quantità di rifiuti plastici presenti nei mari, quantificabile **tra lo 0,1 e l'1,5% del totale<sup>3</sup>**.

Al fine di evitare la frammentazione del mercato e la creazione di ostacoli alla libera circolazione delle merci causate per esempio da leggi diverse nei paesi europei, è fondamentale allineare le disposizioni relative al divieto di impiego di microbeads nei prodotti da risciacquo per la cura della persona. Pertanto è auspicabile che **l'Italia, invece di introdurre azioni legislative nazionali, si faccia promotrice a livello europeo di regolamentazioni comuni**, più efficaci e facilmente applicabili. A tal proposito segnaliamo anche l'inopportunità di introdurre in un disegno di legge che disciplina un marchio volontario una disposizione cogente.

---

<sup>2</sup> Microbeads: le particelle solide in plastica, insolubili in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri, intenzionalmente aggiunte nei prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente, ove per plastica si intende: i polimeri sintetici, insolubili in acqua, modellati, estrusi o fisicamente manipolati in diverse forme solide, che durante l'uso e nel successivo smaltimento mantengono le forme definite nelle applicazioni previste.

<sup>3</sup> Gouin et al, 2015, *Use of Micro-Plastic Beads in Cosmetic Products in Europe and Their Estimated Emission to the North Sea Environment* found that in 2012 4360 tons were used.